

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

ORDINANZA n. 1 del 23 Gennaio 2019

Recepimento delle novità normative a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" per la modifica del regolamento che disciplina il fondo incentivante relativo alla Struttura commissariale previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 74/2012, approvato con Ordinanza n. 92 del 21/12/2012.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che con Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Rilevato che con propria ordinanza n. 31 del 30/08/2012 sono state disciplinate le disposizioni generali per il funzionamento della Struttura Commissariale e che in particolare all'art. 4, comma 4 dell'ordinanza in parola, è stata prevista l'applicazione al personale interessato del Regolamento Regiona-



le n. 5 del 31/07/2006;

Considerato che la struttura commissariale istituita con la suindicata ordinanza 31/2012, si avvale per lo svolgimento delle attività proprie di personale della Regione Emilia-Romagna, di altri Enti Pubblici e di soggetti assegnati alla struttura, a vario titolo coinvolti;

Vista l'ordinanza n. 92 del 21 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina la costituzione ed erogazione del fondo incentivante ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo alla struttura commissariale, prevista dall'art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012 e s.m.i.;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Ravvisata pertanto l'opportunità di modificare l'ordinanza n. 92 del 21/12/2012 per il recepimento delle nuove disposizioni legislative, alla luce delle novità introdotte con l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di recepire le novità normative a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" con la modifica del regolamento che disciplina il fondo incentivante relativo alla Struttura commissariale previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 74/2012, approvato con Ordinanza n. 92 del 21/12/2012, come di seguito riportato:

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012

1.1 Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e si applica ai progetti, comunque denominati definiti al successivo articolo 4, siano essi di lavori pubblici che di appalti misti, aventi componenti di lavoro significativa, diretta-

Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016

1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità operative e gli strumenti di controllo per la ripartizione del fondo costituito ai sensi articolo 113 dlgs. 50 / 2016 e successive modifiche ed integrazioni e si applica alle funzioni previste dal 2 comma dell'art. 113 citato, direttamente eseguiti dalla struttura del Commissario Delegato.



mente eseguiti dalla struttura del Commissario Delegato.

Articolo 2 – Costituzione e quantificazione del fondo

Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012

- 2.1 Il fondo di cui all'articolo 92 del Dlgs 163/2006 è costituito da una somma progressiva in rapporto all'entità dell'opera nelle seguenti percentuali:
- per interventi con costi fino a 25 milioni di euro 0.6%
- per interventi con costi tra 25 e 50 milioni di euro 0,5%
- per interventi con costi superiori a 50 milioni di euro 0,4%

Dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro per i quali la Struttura commissariale ha svolto il ruolo di Stazione Appaltante e i collaboratori a vario titolo coinvolti, abbiano redatto direttamente il progetto semplificato, elaborato, documentazione tecnica ed amministrativa, espletato le procedure di gara e affidato i lavori fino al collaudo degli stessi.

Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016

- 2.1 Il fondo di cui all'articolo <u>articolo 113 dlgs.</u> <u>50/2016</u> è costituito da una somma progressiva in rapporto all'entità dell'opera nelle seguenti percentuali:
- per interventi con costi fino a 25 milioni di euro 0.6%
- per interventi con costi tra 25 e 50 milioni di euro 0.5%
- per interventi con costi superiori a 50 milioni di euro 0.4%

Dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro per i quali la Struttura commissariale ha svolto il ruolo di Stazione Appaltante e i collaboratori a vario titolo coinvolti, <u>abbiano svolto le funzioni previste dal 2 comma dell'art. 113 citato</u>, espletato le procedure di gara e affidato i lavori fino al collaudo degli stessi.

- 2.2 Per le forniture di beni e servizi si applicano le seguenti percentuali:

 da 40.000,00 euro a 300.000,00 euro 1,6%

 oltre 300.000,00 euro 0,2%
- 2.2 Le percentuali ridotte di cui al comma 1, rispetto a quella massima consentita del 2%, tengono conto del livello di progettazione semplificato imposto dalle procedure emergenziali e dell'affidamento di progettazione semplificato imposto dalle procedure emergenziali e dell'affidamento all'esterno della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- 2.3 Le percentuali ridotte di cui al comma 1, rispetto a quella massima consentita del 2%, tengono conto del livello di progettazione semplificato imemergenziali dalle procedure posto dell'affidamento di progettazione semplificato imdalle procedure emergenziali posto dell'affidamento all'esterno della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; tengono altresì conto della riduzione del 20% che, trattandosi di risorse vincolate, costituiscono economie di spesa ai sensi del comma 3 dell'art. 113.
- 2.3 L'incentivo verrà attribuito con apposito prov-



vedimento in riferimento alla complessità dell'attività svolta, nonché del numero dei collaboratori coinvolti, per ogni procedura di gara.	vedimento in riferimento alla complessità dell'attività svolta, nonché del numero dei collaboratori coinvolti, per ogni procedura di gara.
2.4 Il fondo sopra determinato, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.	2.5 Il fondo sopra determinato, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
2.5 Nel caso in cui la procedura di gara oltre i lavori comprende anche delle forniture il fondo di cui al comma 1 subirà una riduzione del 50%.	2.6 Nel caso in cui la procedura di gara oltre i lavori comprende anche delle forniture <u>il fondo verrà</u> <u>calcolato utilizzando le specifiche percentuali sopra riportate</u>
2.6 Rientrano tra le prestazioni disciplinate e compensate dal presente regolamento anche le perizie supplettive di variante in aumento, regolarmente approvate.	2.7 Rientrano tra le prestazioni disciplinate e compensate dal presente regolamento anche le perizie supplettive di variante in aumento, regolarmente approvate.
	2.8 L'attribuzione degli incentivi economici è fina- lizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, ser- vizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la pro- duttività del personale impegnato nelle attività del presente regolamento.
	2.9 Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
	2.10 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.



2.11 Negli appalti relativi a servizi o forniture il
fondo è alimentato solo nel caso in cui è nomi-
nato il direttore dell'esecuzione del contratto
ai sensi delle linee guida ANAC n. 3/2016, par.
<u>10.2</u>

Articolo 3 – Caratteristiche dei progetti

Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012

3.1 Il grado di elaborazione dei progetti da ammettere all'incentivazione tiene conto delle deroghe concessa al Commissario delegato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, per quanto attiene alle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e gli stessi dovranno essere corredati degli elaborati progettuali ritenuti necessari per l'espletamento delle procedure di gara.

Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016

3.1 Il grado di elaborazione dei progetti da ammettere all'incentivazione tiene conto delle deroghe concessa al Commissario delegato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, per quanto attiene alle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e gli stessi dovranno essere corredati degli elaborati progettuali ritenuti necessari per l'espletamento delle procedure di gara.

3.2 Il precedente punto 3.1 è applicabile unicamente per i progetti redatti prima del 19 aprile 2016.

Articolo 4 – Programmazione delle attività progettuali

Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012

4.1 Gli importi per la realizzazione dei singoli lavori e appalti misti, devono essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale.

Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016

4.1 Gli importi per la realizzazione dei singoli lavori, <u>forniture di beni e servizi</u>, devono essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale <u>e negli strumenti di programmazione per assicurare la copertura finanziaria.</u>

Articolo 5 – Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione e loro liquidazione (Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012)

Articolo 5 – Modalità operative per l'incentivazione e relativa liquidazione Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016

Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012	Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016
5.1 Il fondo per l'incentivazione della progettazio-	5.1 Il fondo <i>per l'incentivazione</i> di cui all'articolo



ne di cui all'articolo 2 comma 1, viene ripartito, per ogni opera o lavoro, come segue:

2 comma 1, viene ripartito, per ogni opera o lavoro, come segue:

	Ruolo – attività	Percentuale Ruolo – attività		Percentuale	
A)	Direzione e coordinamento	Dal 4% al	A)	Direzione e coordina-	Dal 4% al
	generale	5%		mento generale	5%
B)	Responsabile unico del proce-	Dal 5%	B)	Responsabile unico del	Dal 5%
	dimento	all'8%		procedimento	all'8%
C)	Collaboratori del RUP (tecnici	Dal 30% al	C)	Collaboratori del RUP	Dal 30% al
	e amministrativi)	44%		(tecnici e amministrativi)	44%
D)	Ufficiale Rogante	Dal 2% al	D)	Ufficiale Rogante	Dal 2% al
		3%			3%
E)	Gare, contratti e liquidazioni	Dal 18 al	E)	Gare, contratti e liquida-	Dal 18 al
		30%		zioni	30%
F)	Collaudatori	Dal 15% al	F)	Collaudatori	Dal 15% al
		30%			30%

- 5.2. Si prevede, in particolare, di compensare le seguenti attività che saranno svolte dalla struttura del commissario:
- A) Direzione e coordinamento generale
- coordinamento generale
- direzione struttura
- dimensionamenti e statistica
- contenzioso
- supporto amministrativo
- B) Responsabile unico del procedimento
- C) Collaboratori del RUP in ordine a:
- 1. supporto tecnico
- progettazione preliminare e semplificata
- redazione capitolato speciale di appalto
- risposte ai quesiti con le faq
- aggiudicazione provvisorie e definitive
- validazione progetti esecutivi
- -consegna aree e lavori
- direzione esecuzione contrattuale
- coordinamento della sicurezza in fase di esecu-
- istruttoria ed approvazione perizie di variante
- approvazione atti finali
- 2. supporto amministrativo
- redazione norme di gara
- autorizzazione sub appalti
- emissione certificati di pagamento
- ulteriore attività amministrative
- D) ufficiale rogante
- E) Gare, contratti e liquidazioni

- 5.2. Si prevede, in particolare, di compensare le seguenti attività che saranno svolte dalla struttura del commissario:
- A) Direzione e coordinamento generale
- coordinamento generale
- direzione struttura
- programmazione
- contenzioso
- supporto amministrativo
- B) Responsabile unico del procedimento
- C) Collaboratori del RUP in ordine a:
- 1. supporto tecnico
- redazione capitolato speciale di appalto
- risposte ai quesiti con le faq
- aggiudicazione provvisorie e definitive
- -consegna aree e lavori
- direzione esecuzione contrattuale
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- istruttoria ed approvazione perizie di variante
- approvazione atti finali
- 2. supporto amministrativo
- redazione norme di gara
- autorizzazione sub appalti
- emissione certificati di pagamento
- ulteriore attività amministrative
- D) ufficiale rogante
- E) Gare, contratti e liquidazioni
- pubblicazione bandi, ricezione e protocollazione
- commissioni di gara



- pubblicazione bandi, ricezione e protocollazione
- commissioni di gara
- collaboratori dell'Ufficiale Rogante
- liquidazione SAL
- mandati di pagamento
- occupazioni d'urgenza ed espropriazioni
- attività amministrative di supporto

F) Collaudi

- collaudi tecnici- amministrativi
- collaudi statici
- collaudi verifica della conformità

- collaboratori dell'Ufficiale Rogante
- liquidazione SAL
- mandati di pagamento
- occupazioni d'urgenza ed espropriazioni
- attività amministrative di supporto

F) Collaudi

- collaudi tecnici- amministrativi
- collaudi statici
- collaudi verifica della conformità
- 5.3 Qualora la struttura commissariale non esegua tutte le operazioni, descritte al comma 2, previste per la redazione dell'opera o siano affidate all'esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono decurtati delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituirà economia.
- 5.3 Qualora la struttura commissariale non esegua tutte le operazioni, descritte al comma 2, previste per la <u>realizzazione</u> dell'opera o siano affidate all'esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono decurtati delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituirà economia.

5.4 Il fondo per l'incentivazione di cui all'articolo 2 comma 2, viene ripartito, per ogni fornitura e servizio, come segue:

	Ruolo – attività	Percentuale
A)	Direzione e coordina-	Dal 4% al
	mento generale	5%
B)	Responsabile unico del	Dal 5%
	procedimento	all'8%
C)	Collaboratori del RUP	Dal 30% al
	(tecnici e amministrativi)	44%
D)	Ufficiale Rogante	Dal 2% al
	-	3%
E)	Gare, contratti e liquida-	Dal 18 al
	zioni	30%
F)	RUP e Direttore	Dal 15% al
	dell'esecuzione del con-	30%
	tratto per l'attività di ve-	
	rifica di conformità	



Articolo 6 – Gruppo di progettazione (<u>Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012</u>) **Articolo 6 – Gruppo di lavoro** Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016

Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012

6.1 Il gruppo di lavoro costituito per ciascuna procedura di gara è composto dal personale regionale e/o assegnato alla struttura del commissario delegato o da altri soggetti individuati temporaneamente, indicando i nominativi dei componenti e specificando il compito attribuito a ciascuno di essi.

Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016

- 6.1 Il gruppo di lavoro costituito per ciascuna procedura di gara è composto dal personale regionale e/o assegnato alla struttura del commissario delegato o da altri soggetti individuati temporaneamente, indicando i nominativi dei componenti e specificando il compito attribuito a ciascuno di essi.
- 6.2 La composizione del gruppo di lavoro, per ogni procedura di gara, è individuata con Decreto del Commissario, su proposta del Direttore Generale della programmazione, che soprintende alla struttura tecnica.
- 6.2 La composizione del gruppo di lavoro, per ogni procedura di gara, è individuata con Decreto del Commissario, su proposta del <u>Responsabile della struttura tecnica del Commissario.</u>
- 6.3 Con lo stesso provvedimento saranno stabilite le ripartizioni degli incentivi al personale coinvolto nel progetto indicando l'aliquota percentuale spettante a ciascuno dei componenti con l'eventuale individuazione dei compensi.
- 6.3 Con lo stesso provvedimento saranno stabilite le ripartizioni degli incentivi al personale coinvolto nel progetto indicando l'aliquota percentuale spettante a ciascuno dei componenti con l'eventuale individuazione dei compensi.
- 6.4 Le aliquote percentuali saranno assegnate a ciascun componente del gruppo di lavoro in modo da assicurare un compenso omogeneo alle diverse figure professionali presenti, non trascurando le particolari specificità
- 6.4 Le aliquote percentuali saranno assegnate a ciascun componente del gruppo di lavoro in modo da assicurare un compenso omogeneo alle diverse figure professionali presenti, non trascurando le particolari specificità

Articolo 7 – Attività di collaudo

Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012


7.1 Per le attività di collaudo, compatibilmente con le esigenze delle strutture regionali coinvolte, e con la disponibilità assicurata dai tecnici comunali e provinciali, si applica l'art. 3 del regolamento regionale n. 5/2006.

Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016

- 7.1 Per le attività di collaudo dei lavori, compatibilmente con le esigenze delle strutture regionali coinvolte, e con la disponibilità assicurata dai tecnici comunali e provinciali, si applica l'art. 3 del regolamento regionale n. 5/2006.
- 7.2 Per le attività di verifica di conformità per i



	servizi e per le forniture potrà essere individuato apposito soggetto e/o assistenti.		
Articolo 8 – Liquidazione incentivo			
Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012	Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016		
8.1 Completate le prestazioni previste all'articolo 5 il responsabile unico del procedimento redige una relazione finale certificando il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi previsti nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.	8.1 Completate le prestazioni previste all'articolo 5 il responsabile unico del procedimento redige una relazione finale certificando il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi previsti nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro		
8.2 Il Commissario, attraverso la propria struttura, valuta la relazione del RUP ed il lavoro svolto e	8.2 Il Commissario, attraverso la propria struttura, valuta la relazione del RUP ed il lavoro svolto e		
adotta gli atti di liquidazione conseguenti.	adotta gli atti di liquidazione conseguenti.		
8.3 La prima erogazione pari al 65% dell'importo dovuto dovrà avvenire, di norma, per quanto riguarda l'attività svolta fino alla stipula del contratto	8.3 La prima erogazione pari al 65% dell'importo dovuto dovrà avvenire, di norma, per quanto riguarda l'attività svolta fino alla stipula del contratto		
8.4 La seconda erogazione pari al 25% dell'importo dovuto dovrà avvenire, di norma, entro 30 giorni dalla consegna del collaudo tecnico amministrativo della maggioranza dei lotti oggetto della procedura di gara.	8.4 La seconda erogazione pari al 25% dell'importo dovuto dovrà avvenire, di norma, entro 30 giorni dalla consegna del collaudo tecnico amministrativo per i lavori/certificato di verifica di conformità per servizi e forniture della maggioranza dei lotti oggetto della procedura di gara.		
8.5 La terza erogazione, a saldo, pari al 10% dell'importo dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna di tutti i collaudi tecnici amministrativi dei lotti oggetto della procedura di gara.	8.5 La terza erogazione, a saldo, pari al 10% dell'importo dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna di tutti i collaudi tecnici amministrativi/certificati di verifica di conformità per servizi e forniture dei lotti oggetto della procedura di gara.		
8.6 I compensi verranno comunicati all'Ente di appartenenza che, qualora acconsenta, provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute, previo trasferimento agli stessi delle relative risorse	8.6 I compensi verranno comunicati all'Ente di appartenenza che, qualora acconsenta, provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute, previo trasferimento agli stessi delle relative risorse		
	8.7 Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessi-		



Articolo 9 – Disposizioni finali (<u>Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012</u>) Articolo 9 – Approvazione e proprietà degli elaborati (Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016)

Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012	Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016
	9.1 Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività
	conferite ai sensi del presente regolamento, recanti
	l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno co-
	munque collaborato alla loro produzione secondo
	gli incarichi conferiti, sono approvati con atto
	amministrativo e restano di proprietà piena ed
	esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà
	farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenu-
	te opportune e necessarie in qualsiasi momento, a
	suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono esse-
	<u>re utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della</u>
	formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 10 – Disposizioni finali (Regolamento aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016)



Previgente Regolamento Ord.n. 92/2012 9.1 Il presente regolamento trova applicazione per tutte le procedure poste in essere dalla struttura commissariale	10.1 Il presente regolamento_trova applicazione per tutte le procedure poste in essere dalla struttura commissariale
	10.2 Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al regolamento ordinanza 92/2012 (interventi avviati e non ancora terminati)
	10.3 Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie
	10.4 Gli incentivi da eroqare per le attività realiz- zate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, re- stano assoggettati alla disciplina di cui al de- creto 92 del 21/12/2012
	10.5 Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

- 3) di dare atto che a seguito dell'integrazione disposta con il punto 2) che precede, il testo aggiornato e vigente del regolamento è contenuto all'Allegato A);
- 4) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

5) di provvedere alla pubblica della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini (firmato digitalmente)



ALLEGATO A)

Regolamento che disciplina il fondo incentivante relativo alla Struttura commissariale previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 74/2012, approvato con Ordinanza n. 92 del 21/12/2012 a seguito del recepimento delle novità normative del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità operative e gli strumenti di controllo per la ripartizione del fondo costituito ai sensi articolo 113 dlgs. 50 / 2016 e successive modifiche ed integrazioni e si applica alle funzioni previste dal 2 comma dell'art. 113 citato, direttamente eseguiti dalla struttura del Commissario Delegato.

Articolo 2 – Costituzione e quantificazione del fondo

- 2.1 Il fondo di cui all'articolo articolo 113 dlgs. 50/2016 è costituito da una somma progressiva in rapporto all'entità dell'opera nelle seguenti percentuali:
 - per interventi con costi fino a 25 milioni di euro 0,6%
 - per interventi con costi tra 25 e 50 milioni di euro 0,5%
 - per interventi con costi superiori a 50 milioni di euro 0,4%

Dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro per i quali la Struttura commissariale ha svolto il ruolo di Stazione Appaltante e i collaboratori a vario titolo coinvolti, abbiano svolto le funzioni previste dal 2 comma dell'art. 113 citato, espletato le procedure di gara e affidato i lavori fino al collaudo degli stessi.

- 2.2 Per le forniture di beni e servizi si applicano le seguenti percentuali:
 - da 40.000,00 euro a 300.000,00 euro 1,6%;
 - oltre 300.000,00 euro -0.2%.
- 2.3 Le percentuali ridotte di cui al comma 1, rispetto a quella massima consentita del 2%, tengono conto del livello di progettazione semplificato imposto dalle procedure emergenziali e dell'affidamento di progettazione semplificato imposto dalle procedure emergenziali e dell'affidamento all'esterno della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; tengono altresì conto della riduzione del 20% che, trattandosi di risorse vincolate, costituiscono economie di spesa ai sensi del comma 3 dell'art. 113.
- 2.4 L'incentivo verrà attribuito con apposito provvedimento in riferimento alla complessità dell'attività svolta, nonché del numero dei collaboratori coinvolti, per ogni procedura di gara.
- 2.5 Il fondo sopra determinato, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
- 2.6 Nel caso in cui la procedura di gara oltre i lavori comprende anche delle forniture il fondo verrà calcolato utilizzando le specifiche percentuali sopra riportate.



- 2.7 Rientrano tra le prestazioni disciplinate e compensate dal presente regolamento anche le perizie supplettive di variante in aumento, regolarmente approvate.
- 2.8 L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività del presente regolamento.
- 2.9 Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
- 2.10 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
- 2.11 Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

Articolo 3 – Caratteristiche dei progetti

- 3.1 Il grado di elaborazione dei progetti da ammettere all'incentivazione tiene conto delle deroghe concessa al Commissario delegato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, per quanto attiene alle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e gli stessi dovranno essere corredati degli elaborati progettuali ritenuti necessari per l'espletamento delle procedure di gara.
- 3.2 Il precedente punto 3.1 è applicabile unicamente per i progetti redatti prima del 19 aprile 2016.

Articolo 4 – Programmazione delle attività progettuali

Gli importi per la realizzazione dei singoli lavori, <u>forniture di beni e servizi</u>, devono essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale <u>e negli strumenti di programmazione per assicurare la copertura finanziaria</u>.

Articolo 5 – Modalità operative per l'incentivazione e relativa liquidazione

5.1 Il fondo per l'incentivazione di cui all'articolo 2 comma 1, viene ripartito, per ogni opera o lavoro, come segue:



	Ruolo – attività	Percentuale
A)	Direzione e coordina-	Dal 4% al
	mento generale	5%
B)	Responsabile unico del	Dal 5%
	procedimento	all'8%
C)	Collaboratori del RUP	Dal 30% al
	(tecnici e amministra-	44%
	tivi)	
D)	Ufficiale Rogante	Dal 2% al
		3%
E)	Gare, contratti e liqui-	Dal 18 al
	dazioni	30%
F)	Collaudatori	Dal 15% al
		30%

5.2. Si prevede, in particolare, di compensare le seguenti attività che saranno svolte dalla struttura del commissario:

A) Direzione e coordinamento generale:

- coordinamento generale
- direzione struttura
- programmazione
- contenzioso
- supporto amministrativo

B) Responsabile unico del procedimento

C) Collaboratori del RUP in ordine a:

- 1. supporto tecnico
- redazione capitolato speciale di appalto
- risposte ai quesiti con le faq
- aggiudicazione provvisorie e definitive
- -consegna aree e lavori
- direzione esecuzione contrattuale
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- istruttoria ed approvazione perizie di variante
- approvazione atti finali
- 2. supporto amministrativo
- redazione norme di gara
- autorizzazione sub appalti
- emissione certificati di pagamento
- ulteriore attività amministrative

D) ufficiale rogante

E) Gare, contratti e liquidazioni

- pubblicazione bandi, ricezione e protocollazione
- commissioni di gara



- collaboratori dell'Ufficiale Rogante
- liquidazione SAL
- mandati di pagamento
- occupazioni d'urgenza ed espropriazioni
- attività amministrative di supporto

F) Collaudi

- collaudi tecnici- amministrativi
- collaudi statici
- collaudi verifica della conformità
- 5.3 Qualora la struttura commissariale non esegua tutte le operazioni, descritte al comma 2, previste per la realizzazione dell'opera o siano affidate all'esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono decurtati delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituirà economia.
- 5.4 Il fondo per l'incentivazione di cui all'articolo 2 comma 2, viene ripartito, per ogni fornitura e servizio, come segue:

	Ruolo – attività	Dagaantuala
	Ruoio – attivita	Percentuale
A)	Direzione e coordina-	Dal 4% al
	mento generale	5%
B)	Responsabile unico del	Dal 5%
	procedimento	all'8%
C)	Collaboratori del RUP	Dal 30% al
	(tecnici e amministra-	44%
	tivi)	
D)	Ufficiale Rogante	Dal 2% al
		3%
E)	Gare, contratti e liqui-	Dal 18 al
	dazioni	30%
F)	RUP e Direttore	Dal 15% al
	dell'esecuzione del	30%
	contratto per l'attività	
	di verifica di confor-	
	mità	

Articolo 6 – Gruppo di lavoro

- 6.1 Il gruppo di lavoro costituito per ciascuna procedura di gara è composto dal personale regionale e/o assegnato alla struttura del commissario delegato o da altri soggetti individuati temporaneamente, indicando i nominativi dei componenti e specificando il compito attribuito a ciascuno di essi.
- 6.2 La composizione del gruppo di lavoro, per ogni procedura di gara, è individuata con Decreto del Commissario, su proposta del Responsabile della struttura tecnica del Commissario.

- 6.3 Con lo stesso provvedimento saranno stabilite le ripartizioni degli incentivi al personale coinvolto nel progetto indicando l'aliquota percentuale spettante a ciascuno dei componenti con l'eventuale individuazione dei compensi.
- 6.4 Le aliquote percentuali saranno assegnate a ciascun componente del gruppo di lavoro in modo da assicurare un compenso omogeneo alle diverse figure professionali presenti, non trascurando le particolari specificità.

Articolo 7 – Attività di collaudo

- 7.1 Per le attività di collaudo dei lavori, compatibilmente con le esigenze delle strutture regionali coinvolte, e con la disponibilità assicurata dai tecnici comunali e provinciali, si applica l'art. 3 del regolamento regionale n. 5/2006.
- 7.2 Per le attività di verifica di conformità per i servizi e per le forniture potrà essere individuato apposito soggetto e/o assistenti.

Articolo 8 – Liquidazione incentivo

- 8.1 Completate le prestazioni previste all'articolo 5 il responsabile unico del procedimento redige una relazione finale certificando il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi previsti nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.
- 8.2 Il Commissario, attraverso la propria struttura, valuta la relazione del RUP ed il lavoro svolto e adotta gli atti di liquidazione conseguenti.
- 8.3 La prima erogazione pari al 65% dell'importo dovuto dovrà avvenire, di norma, per quanto riguarda l'attività svolta fino alla stipula del contratto.
- 8.4 La seconda erogazione pari al 25% dell'importo dovuto dovrà avvenire, di norma, entro 30 giorni dalla consegna del collaudo tecnico amministrativo per i lavori/certificato di verifica di conformità per servizi e forniture della maggioranza dei lotti oggetto della procedura di gara.
- 8.5 La terza erogazione, a saldo, pari al 10% dell'importo dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna di tutti i collaudi tecnici amministrativi/certificati di verifica di conformità per servizi e forniture dei lotti oggetto della procedura di gara.
- 8.6 I compensi verranno comunicati all'Ente di appartenenza che, qualora acconsenta, provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute, previo trasferimento agli stessi delle relative risorse.
- 8.7 Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato / produttività, ove

presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

8.8 Per le finalità di cui al comma precedente, la Stazione appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

8.9 Al fine di definire celermente la situazione contabile relativa alle opere, si può procedere, in deroga ai precedenti punti 8.3, 8.4 e 8.5, alla liquidazione completa di un singolo lotto se per lo stesso è già stato effettuato il collaudo.

Articolo 9 – Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 10 – Disposizioni finali

10.1 Il presente regolamento_trova applicazione per tutte le procedure poste in essere dalla struttura commissariale.

10.2 Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al regolamento ordinanza 92/2012 (interventi avviati e non ancora terminati).

10.3 Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

10.4 Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al decreto 92 del 21/12/2012

10.5 Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.